

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente                                                |
| (BO) PAGNI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) LEMME           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) GENOVESE        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) DI NELLA        | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 03/02/2026

## FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Rappresenta di aver subito una frode informatica mediante phishing e spoofing, a seguito della quale sono stati eseguiti bonifici non autorizzati per un totale di € 51.430,00 e attivato un prestito di € 13.000,00, mai richiesto né autorizzato.
- L'intermediario non ha adottato alcuna misura per prevenire o bloccare le operazioni fraudolente.
- Parte ricorrente chiede:
  - o di accertare la natura fraudolenta dei bonifici e condannare l'intermediario al rimborso della somma sottratta;

- di dichiarare la nullità del finanziamento e condannare l'intermediario al rimborso delle eventuali rate pagate;
- di condannare l'intermediario al ripristino della situazione contabile;
- di condannare l'intermediario alla rimozione di ogni eventuale segnalazione;
- di accertare la violazione, da parte del resistente, degli obblighi di protezione sullo stesso gravanti;
- di condannare l'intermediario al risarcimento del danno.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- L'importo totale dei bonifici disconosciuti è pari a complessivi € 40.980,00.
- A seguito di una rivalutazione della posizione, ha deciso di accogliere la richiesta di rimborso.
- Pertanto, in data 20 e 21.11.2025 è stata accreditata sul conto della ricorrente la somma di € 40.980,00, oltre al contributo pari ad € 20,00.
- L'operazione del 18/06/2025 di € 10.450,00 è stata preceduta dall'erogazione di un prestito di € 13.000,00.
- L'importo così erogato è andato a copertura del bonifico di € 10.450,00 nonché di un ulteriore bonifico di € 1.300,00 non disconosciuto.
- Con riferimento al prestito erogato, ha già revocato gli addebiti diretti previsti sul conto della ricorrente, pertanto non sono state addebitate le rate del prestito.
- Il 1°/09/2025 ha inoltre concluso la procedura di estinzione del rapporto de quo e pertanto il finanziamento risulta estinto senza alcun ulteriore onere a carico della ricorrente.
- Aveva reso indisponibile, con apposizione di specifico "hold frode" l'importo parziale del prestito di € 1.250,00, che a seguito dell'estinzione è stato stornato dal conto.
- L'intermediario chiede si dichiari la cessazione della materia del contendere, atteso il completo soddisfacimento della pretesa della ricorrente.

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente afferma quanto segue.

- Preso atto delle determinazioni dell'intermediario, insiste nella richiesta di rimborso della somma di € 1.412,50, addebitatale per le rate del finanziamento di € 13.000,00, così come al rimborso di € 1.250,00 addebitati in data 1°/09/2025 senza ragione.

In sede di controrepliche l'intermediario afferma quanto segue.

- In sede di controdeduzioni ha già chiarito che l'importo di € 1.250,00 è stato registrato come storno scrittura e non ha comportato alcuna perdita per la ricorrente.
- Infatti, aveva reso indisponibile, con apposizione di specifico "hold frode" l'importo del prestito (pari ad € 1.250,00) che residuava dopo che l'importo del finanziamento (€ 13.000,00) era andato a copertura del bonifico di € 10.450,00 nonché del bonifico di € 1.300,00.
- A seguito dell'estinzione del prestito, avvenuta in data 1°/9/2025, l'importo di € 1.250,00 è stato stornato dal conto corrente;
- L'importo pari a € 1.412,50 è invece una mera scrittura contabile e la ricorrente non ha sostenuto il pagamento di alcuno importo in relazione al prestito erogato e successivamente estinto, come risulta dalla lista movimenti del rapporto di conto corrente dal quale si evince che nessun importo

è stato addebitato dalla data di erogazione del prestito (18/06/2025) alla data di estinzione (1°/09/2025).

## DIRITTO

Nella presente vicenda parte ricorrente lamenta di essere rimasta vittima di una frode informatica in esito alla quale è stato acceso un finanziamento mai richiesto di € 13.000,00 e sono stati eseguiti una serie di bonifici istantanei di importo complessivo pari a € 51.430,00. Pertanto, nel ricorso chiede di accertare la natura fraudolenta dei bonifici e condannare l'intermediario al rimborso della somma sottratta, di dichiarare la nullità del finanziamento e condannare l'intermediario al rimborso delle eventuali rate pagate; di condannare l'intermediario al ripristino della situazione contabile; di condannare l'intermediario alla rimozione di ogni eventuale segnalazione; di accertare la violazione, da parte del resistente, degli obblighi protezione sullo stesso gravanti; di condannare l'intermediario al risarcimento del danno.

L'intermediario nelle controdeduzioni ha però rappresentato che a seguito di una rivalutazione della pratica, ha deciso di accogliere la richiesta di rimborso formulata dalla ricorrente, precisando tuttavia che la perdita effettivamente subita dalla stessa era pari a € 40.980,00, derivante dall'esecuzione fraudolenta di n. 2 bonifici rispettivamente di € 34.980,00 e € 6.000,00, come prova la relativa evidenza versata in atti.

L'ulteriore bonifico di € 10.450,00, incluso dalla ricorrente nella richiesta di rimborso, è stato eseguito impiegando una parte della provvista riveniente dal finanziamento di € 13.000,00, dalla stessa mai richiesto. La parte residua dell'importo erogato dall'intermediario è poi stata distratta mediante l'esecuzione di un ulteriore bonifico di € 1.300,00. Pertanto, il truffatore, dopo aver "esaurito" i fondi presenti sul conto della ricorrente con i primi due bonifici, spacciandosi per la medesima, ha chiesto e ottenuto dall'intermediario l'erogazione di un prestito per avere ulteriori fondi da sottrarre, come poi effettivamente avvenuto tramite gli ultimi due bonifici di € 10.450,00 e € 1.300,00, come risulta dalla relativa evidenza.

Tuttavia, come precisato dall'intermediario, parte ricorrente non ha subito alcuna perdita da tali ultime due operazioni, posto che la somma impiegata era stata erogata da lui stesso e che il finanziamento è stato prontamente estinto, senza che all'attrice fosse addebitata alcuna rata o costo. L'assenza di addebiti dalla data di erogazione del prestito (18/06/2025) alla data di estinzione dello stesso (1/09/2025) si evince anche dagli estratti conto prodotti dall'intermediario.

Eseguiti i due bonifici di € 10.450,00 e € 1.300,00 di cui si è detto, l'importo residuo del prestito era pari a € 1.250,00. Tale somma, come precisato dall'intermediario, è stata resa provvisoriamente indisponibile con apposizione di specifico "hold frode", e a seguito dell'estinzione del finanziamento è stata definitivamente stornata dal conto, come risulta anche dalla lista movimenti in atti. L'intermediario,

in data 20 e 21/11/2025, ha quindi accreditato sul conto della ricorrente la somma di € 40.980,00 oltre al contributo pari a € 20,00.

In sede di repliche la ricorrente, negando la cessazione della materia del contendere nonostante il rimborso medio tempore effettuato dall'intermediario, ha ridotto la domanda chiedendo solamente il rimborso di € 1.412,50 (somma che risultava da lui pagata nel "rendiconto di fine rapporto" del finanziamento in questione) e di € 1.250,00 che, a suo dire, sarebbero stati addebitati sul suo conto senza ragione.

Con riferimento alla prima domanda, parte ricorrente ha prodotto in atti il "rendiconto di fine rapporto" relativo al finanziamento fraudolento, da cui sembrerebbe evincersi che, nel corso del rapporto, la ricorrente abbia corrisposto all'intermediario la somma totale di € 1.412,50 comprensiva di capitale, interessi e imposte. Al riguardo, l'intermediario ha però fatto presente che si tratta di una mera scrittura contabile, ribadendo che la ricorrente non ha sostenuto alcun costo in relazione al prestito erogato e successivamente estinto, come risulta anche dalla lista movimenti del conto corrente. L'affermazione dell'intermediario trova riscontro nella documentazione in atti, posto che nella lista movimenti non risulta l'addebito lamentato dalla ricorrente.

Quanto alla seconda domanda, l'intermediario ribadisce i chiarimenti già forniti in sede di controdeduzioni: l'importo stornato era parte del finanziamento erroneamente erogato dall'intermediario, in relazione al quale la ricorrente non ha subito alcun costo.

Pertanto, il Collegio ritiene che il pagamento effettuato dall'intermediario di € 40.980,00, oltre al rimborso del contributo di € 20,00, copra integralmente il pregiudizio sofferto dalla ricorrente per effetto della frode.

Per tutto quanto sopra esposto il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere.**

IL PRESIDENTE